



Comune di Brugnera

Provincia di Pordenone

NORME DA OSSERVARE PER L'UTILIZZO DEL PARCO DI VILLA VARDA, IN COMUNE DI BRUGNERA AI FINI RICREATIVI, EDUCATIVI E SCIENTIFICI.

ART. 1

Il Parco di Villa Varda è un bene pubblico di proprietà del Comune di Brugnera. Esso viene gestito dallo stesso Comune di Brugnera, ed è fatto obbligo a chiunque lo utilizzi di rispettare le presenti norme.

ART. 2

Il Parco è reso accessibile al pubblico con il seguente orario di apertura:

- Orario Estivo: dal 1°Aprile al 31 Ottobre

giorni feriali dalle ore 08,00 alle ore 19,00

giorni festivi dalle ore 08,00 alle ore 20,00

- Orario Invernale: dal 1°Novembre al 31 Marzo
- dalle ore 08,00 alle ore 16,00

ART. 3

Il pubblico può accedere all'interno del Parco esclusivamente a piedi. E' consentito l'accesso mediante carrozzelle per i bambini, handicappati e per i disabili.

I minori di età inferiore ai 14 anni devono essere accompagnati da persone adulte.

ART. 4

Il Parco può essere percorso solo ed esclusivamente lungo le stradelle e i sentieri appositamente tracciati, evitando di calpestare le aree verdi.

E' consentito uscire dai suddetti percorsi dalle aree attrezzate esclusivamente per ragioni di studio, preventivamente autorizzate per compiti amministrativi e di vigilanza.

ART. 5

All'interno del Parco è vietato:

- 1) Accendere fuochi, o barbecue gettare a terra ed in acqua rifiuti di qualsiasi genere, smuovere il terreno, deteriorare le opere e gli impianti esistenti (artt. 423, 425, 449, 633, 637, 639 c.p).



Comune di Brugnera

Provincia di Pordenone

- 2) Calpestare le aiuole, tagliare, scorticare, rovinare, raccogliere o anche immettere piante, parti di piante, semi, fiori, funghi, muschi e licheni di qualsiasi specie (artt. 624, 626, 635 c.p. ed art. 26 R.D. 30.12.1923 n. 3267 e successive modificazioni, L.R. 03.06.1981 n. 34).
- 3) Raccogliere parti di rocce e minerali, alterare o distruggere con sottrazioni o depositi qualunque elemento formante l'ambiente naturale e paesaggistico (artt. 624, 626, 635, 733, 734 c.p.).
- 4) Inquinare le acque o modificarne il regime (artt. 635, 632 c.p. R.D. 25.07.1904 artt. 96 e segg).
- 5) Uccidere, catturare, ferire, molestare o spaventare gli animali di qualsiasi specie, distruggere i nidi o raccogliere uova (artt. 34 e segg. 43 e 50 T.U. 05.06.1939 n. 1016 come modificato dalla Legge 02.08.1967 n. 799 art. 638 c.p. e L.R. 25.10.1966 n. 29).
- 6) Portare armi (fatta eccezione per gli agenti addetti alla tutela ed alla vigilanza), esplosivi, veleni, narcotici, attrezzi e strumenti per danneggiare o distruggere l'ambiente, la fauna e la flora (art. 699 T.U. 05.06.1939, modificato dalla Legge 02.08.1967, n. 799 L.R. 03.06.1981 n. 34).
- 7) Introdurre nel Parco automobili, motociclette, biciclette, o altri mezzi di locozione, ascoltare ad alto volume radio, riproduttori di suono o altri strumenti sonori (artt. 635, 659, 660 c.p.).
- 8) Far pascolare il bestiame o immettere nel Parco cani od altri animali (art. 636 c.p. artt. 73 e segg. T.U. 05.06.1939, n. 1016 modificato dalla Legge 09.10.1967 n. 950).
- 9) Esporre uccelli da richiamo e strumenti di aucupio o di caccia.
- 10) Giocare a pallone (e attività simili), fare "gavettoni" e qualunque altro scherzo eccessivo.

ART. 6

Motivate deroghe alle norme di cui ai precedenti articoli possono essere autorizzate dal Comune di Brugnera

ART. 7

La vigilanza sul rispetto delle norme indicate nel presente regolamento è affidata agli Ufficiali ed Agenti di polizia municipale, alle guardie particolari ed a quelle giurate volontarie ai volontari incaricati dal Comune nonché al restante personale del Comune a ciò incaricato

ART. 8

E' prevista a carico dei contravventori, la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 sarà applicata con le procedure previste dalla L. 24.11.1981 n. 689